

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Delibera n.20/2016

Estratto del processo verbale della seduta n. 8 del 22 agosto 2016

**Oggetto: Definizione della controversia Meroi / Wind
Telecomunicazioni Spa**

Presiede il Presidente

Giovanni Marzini

Sono presenti:

il Vice Presidente

Alessandro Tesini

il componente

Paolo Santin

Verbalizza

Gabriella Di Blas

In ordine all'oggetto, il Comitato ha discusso e deliberato quanto segue:

IL COMITATO

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (di seguito, per brevità, "Agcom"), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia e il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Friuli Venezia Giulia in data 10 luglio 2009 a Otranto, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti", di seguito "Regolamento";

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori";

VISTA la Legge Regionale 10 aprile 2001, n. 11 "Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)" in particolare l'articolo 7, comma 1, lett. b), ai sensi del quale "il Co.Re.Com. esercita le funzioni istruttorie, consultive, di gestione, di vigilanza e controllo di competenza dell'Autorità, ad esso delegate ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 249/1997 e successive modificazioni e integrazioni, così come meglio specificate all'articolo 5 del Regolamento approvato con deliberazione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 28 aprile 1999, n. 53";

VISTA la Delibera dell'Agcom n. 276/13/CONS "Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe ai Co.Re.Com. in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche";

VISTA l'istanza dell'Utente Meroi _____ nella persona del Legale Rappresentante Meroi _____ presentata in data 10/11/2014 sub prot. n. 0009154/A;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione di Parte Istante

L'Istante, intestatario dell'utenza telefonica 0432_____ - codice utente: _____ ramite istanza GU14 n. 148/14 dichiara quanto segue: *"siamo passati a Wind nel maggio 2013; da allora non abbiamo mai navigato perché inconsapevolmente era ancora attivo contratto Telecom abbiamo*

segnalato il guasto al 20/06/2014, abbiamo ricevuto fino ad ottobre scarso interesse del caso ne tantomeno il ripristino della linea adsl. Neanche dopo la richiesta di conciliazioni abbiamo ricevuto risposte ne' riattivazione."

A fronte di quanto in narrativa, Parte Istante ha richiesto testualmente: "la restituzione completa da maggio 2013 chiusura pratica delle bollette adsl più risarcimento danni".

2. La posizione dell'Operatore

L'Operatore, a riscontro dell'istanza in atti, si costituiva tramite comunicazione dd. 12/12/2014 sub prot. n. 0010725/A chiedendo espressamente lo svolgimento dell'udienza di discussione.

In data 26/02/2016 si svolgeva l'udienza richiesta dal Gestore, udienza alla quale Parte Istante non presenziava e non dava riscontro alcuno nonostante la convocazione dd. 04/02/2016 (cfr. verbale sub prot. 0002519/P).

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di proponibilità ed ammissibilità di cui al Regolamento Agcom.

Nel merito della vertenza, alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante vanno rigettate come di seguito meglio precisato.

Per la risoluzione della fattispecie in esame, occorre citare, in tema di onere della prova **l'articolo 2697 c.c.** che afferma quanto segue: "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda"; in altre parole, come da costante interpretazione giurisprudenziale, il creditore che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto.

Dunque, dalla disanima di quanto agli atti, emerge l'assoluta indeterminatezza delle richieste di Parte Istante; l'istanza presenta infatti una descrizione dei fatti alquanto vaga e confusa, mancando, inoltre, qualunque tipo di documentazione a supporto di quanto affermato, elementi assolutamente indispensabili ai fini della risoluzione della vertenza de quo; non sussistendo infatti, a fascicolo, alcun tracciamento di reclami, segnalazioni o documentazione che possano avvalorare le richieste, peraltro molto vaghe, di Parte Istante. Da un tanto si evince come Parte Istante abbia disatteso l'onere probatorio prescritto a norma di legge.

Per quanto sopra esposto, le richieste di Parte Istante non possono venire accolte.

Infine, si precisa che le spese di lite si intendono compensate, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento adottato con delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007.

Alla luce di quanto sopra, il Co.Re.Com. Fvg

DELIBERA

Il rigetto in toto dell'istanza di Meroi [Spa;

confronti della Società Wind Telecomunicazioni

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Co.Re.Com. FVG e dell'Autorità (www.agcom.it).

Il Direttore
Gabriella DI BLAS

Il Presidente
Giovanni MARZINI